

## Principi fondamentali

### Articolo 12

*La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.*

### La storia

Questo articolo codifica costituzionalmente la foggia della bandiera della Repubblica italiana che, in realtà, era già stata stabilita nel 1946 con un decreto legislativo presidenziale. Nel corso della discussione fu sollevata una sola questione che riguardava l'eventuale possibilità di apporre uno stemma (il precedente **tricolore**, approvato nel 1925 in epoca fascista, aveva al centro lo stemma della casa regnante) nella banda centrale bianca della bandiera. L'Assemblea Costituente, però, decise per il «tricolore puro e schietto».

Una breve postilla storica: le origini del **tricolore** risalgono alla Repubblica Cispadana quando, nel 1797, il Parlamento decise i colori della bandiera (verde, bianco e rosso). Il tricolore - con al centro lo «scudo di Savoia» - ricomparve durante la prima guerra d'indipendenza (1848-49). Nel 1861, proclamato il Regno d'Italia, la bandiera prescelta fu proprio il tricolore della prima guerra d'indipendenza.

### Il commento

Da un punto di vista giuridico, l'art. 12 ha l'importante funzione di «irrigidire» l'emblema nazionale: in questo modo, i costituenti hanno impedito che la maggioranza politica al governo possa decidere arbitrariamente di aggiungere al tricolore i propri simboli identitari. Nel 1988, una legge (la n. 22) ha disciplinato l'uso pubblico del tricolore: la normativa prevede l'esposizione del vessillo italiano negli edifici pubblici con a fianco (in posizione secondaria) la bandiera dell'Unione europea. Sempre la legge n. 22/1988 ha concesso a Regioni, Province e Comuni di disciplinare autonomamente l'esposizione delle bandiere all'interno e all'esterno delle proprie sedi e ha permesso loro di dotarsi di propri vessilli e gonfalon.